

ENERGIA: Impianto fotovoltaico - Provvedimento di archiviazione adottato dalla Provincia sulla richiesta di “VIA” e di rilascio del PAUR - Fondato sul mutamento della competenza amministrativa ad emanare il PAUR non più della Provincia, ma del Ministero della Transizione Ecologica - Impugnazione - Inammissibilità dell’interruzione del procedimento per mutamento della competenza - Principio della continuità dell’azione amministrativa in capo all’organo che ha iniziato il procedimento - Obbligo di concludere l’avviato procedimento.

Tar Puglia - Bari, Sez. II, ord. 11 novembre 2022, n. 503

“[...] seppure iniziato con notevole ritardo, il procedimento amministrativo è giunto alla prevista conferenza di servizi, procedendosi all’integrazione documentale opportuna e necessaria al caso di specie, con modifica sostanziale di parte del progetto, peraltro su invito della stessa Provincia;

Ritenuto che l’interruzione del procedimento, per mutamento della competenza, non sia ammissibile, in quanto il legislatore con l’art. 7-quater del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 convertito, con mod., nella legge 20 maggio 2022 n. 51, ha modificato l’art. 17-undecies (Regime transitorio in materia di VIA) del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, prevedendo testualmente che “I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, per i quali le istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali”;

Ritenuto che tale disposto normativo esprima il favor per la continuità dell’azione amministrativa in capo all’organo, che ha iniziato il procedimento, e che, in fondo, precisi una regola generale in materia di mutamento della competenza amministrativa, che prevede la continuazione degli affari pendenti in capo all’organo originariamente investitone;

Considerato che l’impianto de quo è qualificato opera di “pubblica utilità” dichiarata “indifferibile ed urgente”, come previsto dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387; Ritenuto che il progetto in questione, iniziato davanti all’Autorità provinciale competente, anche per lo stadio avanzato del procedimento, debba pertanto concludersi, senza altro indugio [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori l'avv. Daniele Chiatante, su delega dell'avv. Andrea Sticchi Damiani, per la ricorrente;

Rilevato che l'istante società ha impugnato il “provvedimento finale di archiviazione” adottato dalla Provincia di Foggia sulla richiesta di “valutazione di impatto ambientale” (c.d. “VIA”) e di rilascio del “provvedimento autorizzatorio unico regionale” (c.d. “PAUR”), ai sensi dell'art. 27-*bis* del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte fotovoltaica localizzato nel Comune di Ortanova (FG), di potenza all'incirca di 60 MW;

Preso atto che la ragione fondamentale del provvedimento gravato risiede nell'asserito mutamento della competenza amministrativa ad emanare il PAUR non più della Provincia, ma del Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell'art. 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 29 luglio 2021 n. 108;

Considerato che, seppure iniziato con notevole ritardo, il procedimento amministrativo è giunto alla prevista conferenza di servizi, procedendosi all'integrazione documentale opportuna e necessaria al caso di specie, con modifica sostanziale di parte del progetto, peraltro su invito della stessa Provincia;

Ritenuto che l'interruzione del procedimento, per mutamento della competenza, non sia ammissibile, in quanto il legislatore con l'art. 7-*quater* del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 convertito, con mod., nella legge 20 maggio 2022 n. 51, ha modificato l'art. 17-*undecies* (*Regime transitorio in materia di VIA*) del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, prevedendo testualmente che “I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, per i quali le istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali”;

Ritenuto che tale disposto normativo esprima il *favor* per la continuità dell'azione amministrativa in capo all'organo, che ha iniziato il procedimento, e che, in fondo, precisi una regola generale in materia di mutamento della competenza amministrativa, che prevede la continuazione degli affari pendenti in capo all'organo originariamente investito;

Considerato che l'impianto *de quo* è qualificato opera di "pubblica utilità" dichiarata "indifferibile ed urgente", come previsto dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387;

Ritenuto che il progetto in questione, iniziato davanti all'Autorità provinciale competente, anche per lo stadio avanzato del procedimento, debba pertanto concludersi, senza altro indugio;

Ritenuto che le spese del giudizio possano essere compensate nella presente fase cautelare;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione seconda) accoglie l'istanza cautelare proposta e per l'effetto sospende gli atti gravati, disponendo che l'amministrazione concluda il procedimento.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13 giugno 2023.

Spese della sola presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Lorenzo Ieva

IL PRESIDENTE

Giuseppina Adamo

IL SEGRETARIO